

Repubblica e Cantone
Ticino

Il medico cantonale

**Direttiva sulle attività nelle Case per Anziani,
sull'accesso e sulla gestione del personale curante
e assistenziale durante l'epidemia COVID-19
del 4 marzo 2021**

Richiamati gli artt. 6, 19 e 40 della Legge federale per la lotta contro le malattie trasmissibili dell'uomo (Legge sulle epidemie) del 28 settembre 2012;

preso atto delle Ordinanze COVID-19;

considerati gli artt. 19, 23 e 43 della Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria) del 18 aprile 1989;

vista la necessità di contenere la propagazione del Coronavirus SARS-Cov-2 e di proteggere la salute delle persone vulnerabili e ad alto rischio di complicazioni;

considerato che la campagna vaccinale nelle Case per Anziani si è conclusa con un'ottima adesione dei residenti;

preso atto di un'evoluzione epidemiologica tuttavia relativamente stabile nella comunità nelle ultime settimane, con un ulteriore e più marcato calo nelle Case per Anziani;

emana la seguente Direttiva:

I ATTIVITÀ ORDINARIE

Art. 1 Le attività ordinarie sociosanitarie negli Istituti avvengono conformemente al piano di protezione settoriale, costantemente aggiornato sulla base delle Ordinanze Covid-19 e delle disposizioni cantonali.

Art. 2 Le attività socializzanti e di gruppo sono permesse. Per ogni attività deve essere elaborato il relativo protocollo di gestione, nel rispetto delle misure d'igiene accresciuta e del numero massimo di partecipanti per attività secondo quanto stabilito nel piano di protezione settoriale e in base a quanto previsto all'art. 24 cpv. 2; si raccomanda di mantenere gruppi di residenti distinti e stabili nel tempo. Possono accedere alla struttura per queste attività al massimo due professionisti esterni che propongono le loro prestazioni in maniera continuativa durante una fascia oraria definita. Non è consentita l'erogazione di Pet-therapy.

II ACCESSO A TERZI

Art. 3 ¹ È proibito l'accesso alla struttura a chiunque presenti sintomi di una malattia acuta riconducibili al COVID-19, come da art. 14.

² La Direzione sanitaria dell'Istituto ha l'obbligo di garantire che sia eseguito e protocollato il controllo dello stato di salute di tutte le persone esterne autorizzate dalla presente Direttiva ad accedere alla struttura, come da art. 13.

Art. 4 Tutte le persone autorizzate ad accedere agli Istituti sociosanitari secondo la presente Direttiva sono obbligate, prima dell'ingresso, a procedere alla disinfezione delle mani e a indossare una mascherina chirurgica II o IIR certificata CE, che deve essere portata correttamente a coprire naso e bocca per tutto il tempo di permanenza all'interno dell'Istituto e fino all'uscita dallo stesso. Non è ammesso l'uso di mascherine non certificate CE per uso sanitario. Per tutti, l'accesso è subordinato al rispetto del piano di protezione, costantemente aggiornato sulla base delle Ordinanze Covid-19 e delle disposizioni cantonali; l'accesso avviene rispettando la pianificazione programmata dalla Direzione in un'apposita agenda.

Art. 5 È consentito l'accesso in Istituto ai medici curanti dei residenti, ad altri operatori sanitari (es. fisioterapisti, ergoterapisti, podologi,...) e agli allievi/studenti delle scuole socio-sanitarie.

Art. 6 ¹ È consentito l'accesso in Istituto a stagiaires per stage orientativi e/o conoscitivi, stagiaires accolti in previsione di iniziare una formazione professionale in ambito socio-sanitario/alberghiero/amministrativo, civilisti, parrucchieri, ministri del culto.

² È consentito l'accesso in Istituto a risorse umane in vista di assunzioni e colloqui, docenti e ispettori scolastici, sindacalisti. L'accesso di queste persone ai reparti di degenza è subordinato all'autorizzazione e responsabilità della Direzione congiunta.

³ Alle persone elencate ai cpv. 1 e 2, l'accesso all'Istituto può essere limitato o proibito in ogni momento dal Medico cantonale tramite comunicazione scritta, per ragioni sanitarie legate alla situazione pandemica sul territorio.

Art. 7 L'accesso ai funzionari dell'Autorità cantonale e alle responsabili degli Istituti d'impiego del Centro regionale CIVI di Riviera con compiti di vigilanza deve sempre essere garantito.

Art. 8 L'accesso ai fornitori può essere autorizzato dalla Direzione sanitaria solo per consegne voluminose che necessitano il trasporto del materiale con muletti fino al luogo di deposito; è escluso l'accesso ai reparti di degenza.

Art. 9 L'accesso a esterni per opere di manutenzione e riparazione è autorizzato nel rispetto del piano di protezione settoriale e dell'Istituto. L'esecuzione dei lavori deve essere pianificata nel dettaglio; questa avviene nel rispetto delle normative previste in questi casi dalla SECO (<https://www.seco.admin.ch/seco/it/home.html>)

e dalle associazioni di categoria. Lavori di ristrutturazione e/o ampliamento devono essere sottoposti alle Autorità cantonali prima dell'inizio dei lavori.

Art. 10 L'attività sanitaria svolta negli ambulatori all'interno dell'Istituto può essere erogata garantendo la separazione tra i flussi dei pazienti ambulatori e dei residenti degenti. La Direzione sanitaria ne supervisiona l'organizzazione. La permanenza dei pazienti ambulatori negli spazi comuni dell'Istituto è vietata.

III VISITE AI RESIDENTI

Art. 11 L'accesso all'Istituto è consentito per visite ai residenti nel rispetto della presente Direttiva e conformemente ai piani di protezione settoriali, costantemente aggiornati sulla base delle Ordinanze Covid-19 e delle disposizioni cantonali.

Art. 12 All'entrata nell'Istituto, i visitatori devono disinfettare le mani e indossare una mascherina chirurgica II o IIR certificata CE, che deve essere indossata per coprire naso e bocca per tutto il tempo di permanenza all'interno dell'Istituto e almeno fino all'uscita dallo stesso. Non è ammesso l'uso di mascherine non certificate CE per uso sanitario.

Art. 13 La Direzione dell'Istituto ha l'obbligo di garantire il controllo dello stato di salute dei visitatori all'entrata tramite verifica dell'autodichiarazione firmata dal visitatore, come da art. 14. La Direzione protocolla gli orari di entrata e d'uscita delle visite, così come le generalità (nome e cognome, numero di telefono di contatto verificato) delle stesse.

Art. 14 È proibito l'accesso a chiunque presenti sintomi di una malattia acuta riconducibile al COVID-19 (p. es. tosse, mal di gola, febbre, dolori muscolari, perdita improvvisa dell'olfatto o del gusto, diarrea e dolori addominali; fa stato quanto indicato dall'UFSP nell'ultima versione aggiornata del documento "*Nuovo Coronavirus (COVID-19). Criteri di sospetto, di prelievo di campioni e di dichiarazione*"). È parimenti proibito l'accesso a chiunque sia in quarantena ordinata dall'Autorità sanitaria per un contatto accertato con un caso COVID-19 o perché rientrato da un Paese o Regione a rischio secondo l'"*Ordinanza sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) nel settore del traffico internazionale viaggiatori*". I visitatori compilano un'autodichiarazione che contempla le voci citate.

Art. 15 ¹Le visite negli Istituti avvengono ogni giorno della settimana (7/7), nella fascia oraria stabilita dagli Istituti (almeno 6 ore giornaliere) che consenta visite anche a chi è professionalmente attivo. La visita può avvenire massimo una volta al giorno per residente nelle camere dei residenti o nei locali preposti o all'aperto sul sedime dell'Istituto. Durante la visita i residenti, indipendentemente dal luogo della visita, devono indossare la mascherina chirurgica. A ogni residente deve essere garantito il diritto di visita almeno una volta alla settimana, ogni settimana.

² L'accesso ai minori sotto 12 anni è consentito solo se accompagnati da un adulto che ne assume la responsabilità.

³ I minori a partire dal compimento dell'8° anno d'età sottostanno a quanto previsto all'art. 12.

Art. 16 Nelle camere è ammessa la presenza contemporanea di tre persone inclusi i residenti. Nella camera singola sono ammessi due visitatori per volta: non è necessario un camice di protezione, ma deve essere rispettata la distanza minima ≥ 1.5 m. Contatti fisici tra residente e visitatori sono possibili solamente se i visitatori indossano un camice di protezione. Nelle camere doppie è ammesso un solo visitatore alla volta e questo deve sempre indossare anche un camice di protezione. È permessa al massimo una visita al giorno per residente della durata di 45 minuti.

Art. 17 ¹ Le unità protette sono considerate come ambiente unico e continuativo senza soluzione di continuità tra camere e spazi comuni; possono accedervi due visitatori per singolo residente indossando un camice di protezione. E' permessa al massimo una visita al giorno per residente della durata di 45 minuti, riservato quanto previsto all'art. 23.

² La Direzione congiunta stabilisce il numero massimo di persone presenti contemporaneamente nell'unità protetta per fascia oraria e regola il flusso di visitatori di conseguenza.

Art. 18 Nel locale preposto, le visite devono avvenire con un massimo di 2 visitatori contemporaneamente per residente e deve essere rispettata la distanza minima ≥ 1.5 m. Dopo ogni visita le superfici di contatto devono essere sanificate. Contatti fisici tra residente e visitatori sono possibili solamente se i visitatori indossano un camice di protezione. È permessa al massimo una visita al giorno per residente della durata di 45 minuti.

Art. 19 All'aperto, sul sedime dell'Istituto, le visite possono avvenire con una distanza fisica ≥ 1.5 m e con un massimo di 2 visitatori per residente; i contatti fisici tra residente e visitatori sono possibili solamente se i visitatori indossano un camice di protezione. Le visite svolte all'esterno devono avvenire in uno spazio dedicato e distinto dall'area accessibile agli altri residenti. È permessa al massimo una visita al giorno per residente della durata di 45 minuti.

Art. 20 Le visite previste agli artt. da 16 a 19 non sono cumulabili per lo stesso residente nello stesso giorno.

Art. 21 Le visite a residenti in isolamento non sono ammesse.

Art. 22 La Direzione sanitaria della Casa per anziani ha facoltà di deroga all'art. 14 e art. 21 e alla durata di visita, in situazioni di assistenza di fine vita per visite al residente, adottando le misure di igiene appropriate.

Art. 23 La Direzione sanitaria della Casa per anziani ha la possibilità di aumentare il tempo di visita previsto, in situazioni complesse e adottando le misure di igiene appropriate.

Art. 24 ¹ Ai visitatori è proibito l'accesso agli spazi comuni (es. luogo di culto, sala da pranzo, bar...) dell'Istituto. I residenti possono usufruire degli spazi comuni dell'Istituto nel rispetto delle misure di igiene accresciuta.

² La Direzione congiunta definisce per ogni spazio comune la modalità d'accesso e il numero massimo di persone contemporaneamente presenti, il tempo massimo di permanenza e la collocazione degli arredi. A ogni utilizzo successivo dello spazio è necessario prevedere e applicare la sanificazione dello stesso.

Art. 25 Cibi e bevande preparati in casa e tutti gli articoli destinati ai residenti devono essere consegnati al personale. Quelli destinati ai residenti vaccinati non devono essere posti in quarantena.

Art. 26 La Direzione amministrativa organizza l'agenda delle visite secondo una pianificazione compatibile con le esigenze di servizio e coerentemente alla presente Direttiva e al piano di protezione costantemente aggiornato sulla base delle Ordinanze Covid-19 e delle disposizioni cantonali. Ovunque si svolga la visita, questa avviene senza controllo diretto da parte del personale, ma sotto la responsabilità del residente e dei suoi visitatori.

Art. 27 Qualora la situazione sanitaria richiedesse una limitazione del diritto di visita (es. focolaio di malattia trasmissibile), la Direzione limita o vieta immediatamente l'accesso all'intero Istituto ed è tenuta a informare tempestivamente il Medico cantonale per avallo. In questa situazione, la Direzione amministrativa garantisce i contatti tra residenti e persone esterne tramite vie di comunicazione disponibili (es. video telefonate...). Al di fuori di situazioni specifiche e contingenti, la Direzione non può introdurre ulteriori limitazioni al diritto di visita o di movimento dei residenti senza informazione, motivazione ed esplicito consenso da parte del Medico cantonale.

IV USCITE DALL'ISTITUTO

Art. 28 L'Istituto informa sulle regole di comportamento cui devono attenersi i residenti e gli accompagnatori durante il trasporto e l'uscita. L'utilizzo di trasporti offerti da terzi è autorizzato conformemente al rispettivo piano di protezione settoriale.

Art. 29 Sono ammesse le uscite per recarsi presso i medici specialisti, compresi i dentisti, o Istituti sanitari, per il tempo necessario per l'erogazione della prestazione sanitaria (es. dialisi, day hospital). Il trasporto con auto privata è

ammesso. Al rientro in Istituto i residenti proseguono con le abituali attività e non sono applicate le MIR.

Art. 30 Le uscite temporanee semplici senza utilizzo di mezzi pubblici, senza recarsi in luoghi pubblici e senza recarsi in residenze private e, quindi, a basso rischio di contagio, sono ammesse e avvengono in maniera responsabile. I residenti devono rispettare tutte le precauzioni di igiene, come distanza, disinfezione delle mani e uso della mascherina. Se l'uscita avviene con parenti o conoscenti, anche gli accompagnatori (massimo 2 persone) indossano la mascherina chirurgica, rispettano le norme di igiene accresciuta e si impegnano a evitare situazioni a rischio. Il trasporto con auto privata è ammesso. Al rientro in Istituto i residenti proseguono con le abituali attività e non sono applicate le MIR.

Art. 31 Uscite temporanee dei residenti in altre situazioni (es. uso di trasporti pubblici, visite in luoghi pubblici anche al chiuso e visite presso privati) che comportano un rischio di trasmissione più elevato rispetto a uscite temporanee semplici, sono ammesse una volta a settimana per un massimo di 4 ore consecutive ad uscita e nella fascia oraria 09:30–16:30. Il trasporto con auto privata è ammesso. Al rientro in Istituto è consigliato il cambio d'abito e il residente è sottoposto a 5 giorni di regime MIR come da art. 34. Condizione imprescindibile ad ogni uscita è che il residente accetti al 5° giorno un tampone rapido: in caso di risultato negativo le MIR hanno termine e il residente può tornare alle abituali attività. Le visite potranno essere riprese dal 6° giorno, riservato quanto previsto all'art. 21.

Art. 32 Al rientro da una degenza ospedaliera o all'ammissione in Istituto, il residente è sottoposto a un regime di MIR, come da art. 34, per i 5 giorni seguenti il rientro. Al giorno del rientro o dell'ammissione (= giorno 0) e al giorno 5 l'Istituto offre un tampone rapido al residente: in ogni caso le MIR hanno termine al 5° giorno e il residente può tornare alle abituali attività. Le visite sono autorizzate dal 1° giorno, riservato quanto previsto all'art. 21.

Art. 33 ¹ Uscite prolungate che comportano congedi infrasettimanali, del fine settimana o vacanze con pernottamento sono ammesse. Il residente, al rientro in Istituto, è sottoposto a quarantena. La misura dovrebbe avvenire possibilmente in stanza singola.

² Condizione imprescindibile per autorizzare l'uscita è che il residente accetti al rientro (= giorno 0), dopo 1 o 2 pernottamenti esterni, un tampone rapido al giorno 2 e un tampone rapido al giorno 7; in caso di risultato negativo dei due tamponi la quarantena ha termine. Le visite potranno essere riprese dall'8° giorno riservato quanto previsto all'art. 21.

³ Condizione imprescindibile per autorizzare l'uscita è che il residente accetti al rientro (= giorno 0), dopo 3 o più pernottamenti esterni, un tampone rapido il giorno del rientro e un tampone rapido al giorno 7; in caso di risultato negativo dei

due tamponi la quarantena ha termine. Le visite potranno essere riprese dall'8° giorno riservato quanto previsto all'art. 21.

- Art. 34 Misure igieniche rinforzate sono applicate per le situazioni di cui agli artt. 31 e 32. La misura avviene idealmente in stanza singola: è eseguito il monitoraggio della temperatura, della saturazione e dei sintomi (sospetti per COVID-19, come da art. 14) per almeno 3 volte al dì, il residente consuma i pasti in stanza, le uscite dalla stanza sono ammesse con uso della mascherina chirurgica fino al rientro nella stessa.
- Art. 35 I soggiorni di vacanza con i residenti e i collaboratori dell'Istituto organizzati e gestiti dall'Istituto all'interno di abitazioni di proprietà o in locazione (sono escluse strutture di ricezione turistica con clienti esterni all'Istituto) sono ammessi nel rispetto delle misure di igiene accresciute. Quanto stabilito dalla presente Direttiva si applica anche a questa tipologia di soggiorni di vacanza. In ogni caso deve anche essere considerata l'*“Ordinanza sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) nel settore del traffico internazionale viaggiatori”*. Al rientro in Istituto non è previsto un periodo di MIR.

V GESTIONE DEL PERSONALE

- Art. 36 ¹ I collaboratori posti in quarantena ordinata dall'Autorità sanitaria per un contatto accertato non possono lavorare; anche i collaboratori che hanno viaggiato in Paesi o Regioni a rischio definiti nell'Ordinanza sui provvedimenti per combattere il Coronavirus (COVID-19) nel settore del traffico internazionale viaggiatori non possono lavorare fino a ultimazione della quarantena di 10 giorni.
- ² Al rientro al lavoro, per i collaboratori posti in quarantena l'Istituto è tenuto ad organizzare e offrire un tampone antigenico (test rapido).
- Art. 37 I collaboratori che presentano sintomi di una malattia acuta riconducibile al COVID-19 non possono lavorare e devono rimanere al proprio domicilio. Il collaboratore sarà tempestivamente sottoposto a tampone per la ricerca del virus SARS-CoV-2 (PCR), anche se vaccinato contro il Coronavirus.
- Art. 38 In caso di infezione da SARS-CoV-2 accertata, il collaboratore rientrerà dopo 48 ore dalla cessazione dei sintomi e almeno 10 giorni dopo l'inizio degli stessi, se asintomatico dopo 10 giorni dalla data del tampone positivo.
- Art. 39 In caso di striscio negativo al SARS-CoV-2 il collaboratore rientrerà al lavoro dopo ricezione del risultato del tampone; sono riservate assenze per altra malattia certificate conformemente alla regolamentazione contrattuale.
- Art. 40 Gli operatori esposti a casi confermati positivi al SARS-CoV-2 (contatto professionale e/o privato) e che erano senza protezione adeguata al momento del contatto con un caso accertato seguono le indicazioni delle competenti autorità cantonali, anche se vaccinati.

VI NORME DI APPLICAZIONE

- Art. 41 La Direzione dell'Istituto può verificare il rispetto delle norme igieniche accresciute e richiamare i frequentatori della struttura al rispetto di questa Direttiva. In caso d'inosservanza, la Direzione dell'Istituto ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari a garantire il rispetto della presente Direttiva.
- Art. 42 Ogni inosservanza della presente Direttiva va tempestivamente segnalata al Medico cantonale, che ha facoltà di visitare la struttura in ogni momento e senza preavviso allo scopo di verificare la sua corretta applicazione.
- Art. 43 La presente Direttiva entra in vigore il 5 marzo 2021 con durata fino al 25 aprile 2021 compreso e sostituisce la *"Direttiva sulle attività nelle Case per Anziani, sull'accesso e sulla gestione del personale curante e assistenziale durante l'epidemia COVID-19"* del 26 febbraio 2021.
- Art. 44 Comunicazione: Alla Direzione sanitaria e amministrativa delle strutture socio-sanitarie (case per anziani) tramite ADICASI; all'Ufficio anziani e cure a domicilio (dss-uacd@ti.ch).

Il Medico cantonale
G. Merlani

